

BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 1-2019 - Venerdì 11 gennaio 2019

In questo numero:

- Bilancio di srl e organo amministrativo
- D.L. semplificazione: novità sulla vendita dei beni donati
- Cancellazione automatica per le mini-cartelle fino a 1.000 euro
- Ravvedimento sulla dichiarazione tardiva entro il 29 gennaio
- Holding: fusione senza test di vitalità
- Indebita prosecuzione dell'attività sociale: quantificazione del danno
- Cost-contribution agreement e transfer pricing

LEGAL

- Legittima la previsione statutaria di gratuità delle funzioni di amministratore di società

BILANCIO DI SRL E ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7857 del 13.9.2018, ha stabilito che è essenziale la **presenza personale dell'organo amministrativo** all'assemblea della società a responsabilità limitata per l'**approvazione del bilancio**, e tale partecipazione **non è delegabile a terzi**. Diversamente interpretando le norme vigenti <... **si limiterebbero**, ingiustificatamente, le occasioni per gli amministratori di **dare conto**, in maniera puntuale, della **propria gestione** anche al fine di poter loro imputare ogni responsabilità di legge, sia civile (artt. 2434, 2392 e 2393, II comma, del Codice civile), sia penale (art. 2621 del Codice civile, che individua il reato di false comunicazioni sociali)>.

D.L. SEMPLIFICAZIONE: NOVITA' SULLA VENDITA DEI BENI DONATI

E' stato annunciato di prossima emanazione un decreto che fa salvi i diritti di terzi di buona fede che acquistano un **bene immobile** che è stato **oggetto di donazione**. Come noto, **in assenza** del suddetto decreto, il **terzo acquirente** resta esposto alle **azioni** di un eventuale **erede danneggiato** nei propri diritti ereditari; con il decreto promesso, invece, sarà la **massa ereditaria nel suo complesso** a far fronte all'eventuale danno subito dal legittimario. Gli **stessi effetti** di salvaguardia sono previsti per il **creditore ipotecario**, con garanzia su di un bene immobile a suo tempo donato, rivendicato da un legittimario.

CANCELLAZIONE AUTOMATICA PER LE MINI-CARTELLE FINO A 1.000 EURO

La novità, contenuta nell'art. 4 del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 ha trovato conferma nella legge di conversione del decreto. La norma dispone lo **stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro** risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, ancorché riferiti a cartelle per le quali sia intervenuta richiesta di rottamazione. La norma riconosce il **diritto al rimborso**, nel caso di pagamenti successivi all'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2018. La soglia di 1.000 euro deve essere calcolata alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), comprendendo quota capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Tale soglia non deve essere riferita all'importo complessivo della cartella, bensì ai **singoli crediti iscritti a ruolo**. Rientrano nello stralcio i carichi affidati agli "agenti della riscossione", ovvero quelli trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia Spa. Restano invece esclusi dalla portata applicativa della norma i debitori destinatari di carichi riscossi in proprio dagli enti locali e dai vari enti (es. Casse di previdenza).

RAVVEDIMENTO SULLA DICHIARAZIONE TARDIVA ENTRO IL 29 GENNAIO

Le dichiarazioni dei redditi, IRAP e il modello 770, inerenti al periodo d'imposta 2017, il cui termine è scaduto il **31.10.2018**, possono essere **ravvedute entro il 29.1.2019**. Per le modalità di effettuazione del ravvedimento operoso, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che la tardiva dichiarazione è **equiparata ad una dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte dovute**, punita quindi in misura fissa, da 250 a 1.000 euro. Occorre quindi, entro il prossimo 29.1.2019: presentare la dichiarazione omessa; pagare la sanzione di 25 euro (1/10 di 250), con codice tributo "8911"; versare, se del caso, le imposte dovute per il 2017, nonché gli acconti per il 2018 (primo e secondo o unico acconto); versare la sanzione ridotta da tardivo versamento; pagare gli interessi legali sui tardivi versamenti, calcolati pro rata temporis (dal 1° gennaio 2019 il tasso è stato innalzato dallo 0,3% allo 0,8%).

HOLDING: FUSIONE SENZA TEST DI VITALITA'

Interessante apertura dell'Agenzia delle Entrate, che con risposta all'interpello n. 94/2018, ha sancito l'**irrilevanza del test di vitalità** per una **holding**, che ha partecipato ad una **fusione** (per incorporazione). La predetta società finanziaria, pur disponendo di un patrimonio netto capiente, **non aveva realizzato alcun provento** in quanto la **controllata**, in previsione della fusione, **non aveva distribuito dividendi**. L'Agenzia ha osservato che tale situazione non ha integrato la fattispecie che la norma antielusiva intende colpire. **Irrilevante** è stata giudicata inoltre l'**assenza di oneri di personale**, considerata la particolare attività esercitata dalla società. La **holding** ha così potuto **riportare** in capo alla società risultante dalla fusione l'**eccedenza di interessi passivi** rilevati in presenza di consolidato fiscale, a suo tempo **non dedotti**.

INDEBITA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' SOCIALE: QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Una recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 2602/2018) ha visto la **condanna** degli **amministratori** di una società, per la quale si era **verificata** una **causa di scioglimento**, che hanno **continuato** ugualmente l'**attività sociale**, violando il disposto dell'art. 2486 del Codice civile. Gli amministratori, che nel frattempo erano ricorsi abusivamente al credito, sono stati **chiamati a risarcire la società** per un importo pari alla **differenza** tra il **netto patrimoniale** esistente **al momento** del verificarsi della **causa di scioglimento** ed il patrimonio netto al momento dell'**effettivo scioglimento** della società.

COST-CONTRIBUTION AGREEMENT E TRANSFER PRICING

Un "CCA", acronimo di Cost-Contribution Agreement, è un accordo finalizzato a condividere le operazioni per un progetto che potrebbe apportare benefici alle imprese partecipanti. Anche nei CCA si presentano **problemi connessi al transfer pricing** e all'*arm's length principle*. Come indicato nelle Guidelines dell'OCSE, anche nei CCA l'**analisi funzionale** ha un ruolo primario in quanto dall'analisi delle funzioni svolte vi è la **suddivisione delle operazioni da eseguire**, delle **responsabilità** e dei **rischi**. Aspetto cruciale è anche la **valutazione di coerenza** tra ciò che viene stabilito nel contratto e quanto avviene effettivamente nella realtà. Le parti coinvolte nel CCA che eseguono **operazioni simili** dovrebbero avere **simili remunerazioni**. La contribuzione di ogni partecipante, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, deve essere naturalmente coerente e proporzionale con la porzione di benefici che lo stesso soggetto ottiene dal CCA. Un accordo CCA è allineato con l'*arm length principle* quando per ogni partecipante vi è **coerenza tra la contribuzione e la porzione di benefici ottenuti**. Laddove dovesse verificarsi una incoerenza tra i due valori, vi è la necessità di applicare un aggiustamento: infatti, in questi casi la contribuzione di un partecipante è inadeguata; mentre la contribuzione di un'altra parte è eccessiva.

LEGAL

LEGITTIMA LA PREVISIONE STATUTARIA DI GRATUITÀ DELLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ

In ragione della **particolarità del rapporto di immedesimazione organica** esistente tra amministratore e società, deve considerarsi **legittima la clausola statutaria** che preveda la **gratuità dell'incarico di amministratore**. È quanto deciso dalla Corte di Cassazione – I^a Sezione Civile, con Ordinanza n. 285/19, a decisione del ricorso proposto dall'amministratore di una S.r.l. per ottenere il riconoscimento del compenso a lui spettante per aver ricoperto tale carica per 26 anni. Il giudice del gravame aveva, invero, ritenuto sussistente la prova della gratuità dell'incarico in virtù di una disposizione statutaria che prevedeva espressamente il diritto al solo rimborso spese, oltretutto alla luce della mancata assunzione di una diversa deliberazione assembleare sul punto. Il ricorrente contestava tale valutazione avanti alla Corte di Cassazione, asserendo che, presumendosi onerosa l'attività dell'amministratore e sussistendo con la società un rapporto di para-subordinazione, l'eventuale rinuncia tacita al compenso avrebbe potuto ricavarci esclusivamente da un comportamento del tutto incompatibile con la propria pretesa. La Corte, nel **rigettare il ricorso**, ha ritenuto **lecita la clausola statutaria di gratuità per la prestazione dell'attività di amministrazione**, stante la **specialità del rapporto intercorrente tra amministratore e società** e la conseguente **inapplicabilità dell'art. 36 Costituzione** sul diritto al giusto salario. Invero, *"i compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell'impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici e operazioni complesse, sicché, quand'anche alcuni di questi atti e operazioni possano compararsi all'attività di un prestatore d'opera, il rapporto che intercorre tra amministratore e società non può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra loro esistente, a quello derivante dal contratto d'opera"*.

MERCATO

EURIBOR	10/01/19	03/01/19	31/12/18	CAMBI	10/01/19	03/01/19	31/12/18	SPREAD	10/01/19	03/01/19	31/12/18
3 mesi	-0,312	-0,314	-0,313	Euro - USD	1,153	1,135	1,145	Btp vs BUND 10 years	263,5	274,8	254,3
6 mesi	-0,239	-0,240	-0,240	Euro - yen	124,91	122,21	125,85				
1 anno	-0,120	-0,121	-0,119								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.